



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 207 DEL 20/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 'DEHORS'.

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/05/18, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126 dell'01/06/2018, prorogata con successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dott. Carlo SESSA	x	—
Dott. Giovanni GRASSI	x	—
Dott. Onofrio Vito PADOVANO	x	—

Verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Dott. Carlo SESSA dichiara aperta la seduta.

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

4° SETTORE - SERVIZI TECNICI

f.to Arch. Vincenzo PALADINI

IL RESPONSABILE 2°

f.to Dott. Saverio Francesco Angiulli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visti e richiamati:

- il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell'Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi dell'art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
- il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
- il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa;

Premesso:

- che negli ultimi anni si è constatata la tendenza ad un utilizzo maggiore rispetto al passato dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti come "dehors";
- che tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno positivo che vede le aree urbane maggiormente frequentate dai cittadini e più in generale dagli utenti delle funzioni insediate nel centro urbano;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/04/2015 si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'occupazione temporanea di spazi pubblici con dehors" al fine di emanare una disciplina specifica per le occupazioni di suolo pubblico che tenga conto anche di un coerente inserimento di tali strutture nel contesto urbano e la conformazione degli stessi ai principi di qualificazione degli elementi di comunicazione esterna del fronte commerciale;
- che la suddetta disciplina sui "dehors" si pone quale attuazione di una disciplina organica delle occupazioni di spazi pubblici a servizio delle attività prevalentemente di somministrazione che:
 - si fondi sull'obiettivo prioritario di offrire nuovi servizi per il consumatore, nell'ambito di regole e criteri che migliorino la vivibilità del centro urbano;
 - contenga indicazioni chiare sulle possibilità e sui limiti di utilizzo delle aree pubbliche da parte delle imprese interessate;
 - salvaguardi le esigenze di tutela dei consumatori e del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità;
 - renda coerente con il contesto urbano l'inserimento di strutture temporanee, dettando regole precise, sia per dare un carattere univoco di riconoscibilità alla "funzione", che per evitare effetti di disordine urbano. Il modello proposto mira ad un inserimento che visivamente non sia invasivo dello spazio collettivo ma bensì orientato verso l'evidenziazione dello spazio pubblico quale luogo principe della socializzazione assecondando le esigenze individuali degli utenti;
- che nel suddetto Regolamento è espressamente riportato che i "dehors" debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e che, altresì, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimentari;
- che al fine di regolamentare al meglio la durata delle autorizzazioni e la tempistica per il rilascio dell'eventuale atto autorizzativo è emersa l'opportunità di apportare modifiche sostanziali al regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 07/2015, stabilendo una maggiore durata dell'autorizzazione e prescrivendo alcuni ulteriori obblighi per il concessionario dell'occupazione del suolo pubblico;
- che stante la portata delle modifiche da apportare si ritiene opportuno revocare il Regolamento vigente ed approvare un nuovo Regolamento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal T.U.E.L.;

VISTO l'art. 15 ter del D.L. 34/2019 convertito nella legge n. 58 del 28/16/2019 (c.d. Decreto Crescita) il quale prevede che *"...Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti..."*;

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal

Responsabile dei servizi tecnici e dal Comandante della Polizia Locale, ai sensi all'art. 49 del D.Lgs.n. 267/00 ed ai vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli Interni;

VISTI :

- il vigente statuto comunale;
- il D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, così come si approva, il nuovo “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 'DEHORS'*”, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI REVOCARE**, così come revoca, il “Regolamento per l'occupazione temporanea di spazi pubblici con dehors” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/04/2015;
3. **DI DARE ATTO**, così come si da atto, come peraltro previsto all'art. 5 del Regolamento in fase di approvazione, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare le aree o i luoghi nei quali sono vietate le installazioni dei “dehors”;
4. **DI DEMANDARE**, così come si demanda, al Responsabile del Settore Servizi Tecnici, Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Comandante della Polizia Locale, ognuno per le proprie e rispettive competenze, ai fini dell'attuazione e del rispetto di quanto in esso contenuto.
5. Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con separata votazione favorevole unanime e palese **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 20/12/2019

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 207 del 20/12/2019 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA

Firma e Timbro dell'Ufficio



CITTA' di SURBO

(Provincia di Lecce)

SETTORE SERVIZI TECNICI

*Servizi Edilizia, Urbanistica, Manutenzione e Lavori Pubblici
S.U.A.P. "Sportello Unico Attività Produttive"*

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI
DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI AI
LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE CON 'DEHORS'**

INDICE

Premessa

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizione di dehors

Art. 3 – Durata dell'autorizzazione

Art. 4 – Finalità

Art. 5 – Criteri di occupazione

Art. 6 – Criteri di collocazione

Art. 7 – Superficie

Art. 8 – Tipologie

Art. 9 – Materiali

Art. 10 – Autorizzazioni – Modalità per la richiesta

Art. 10/1 – Autorizzazioni previa rilascio parere

Art. 11 – Rinnovo

Art. 12 – Revoca

Art. 13 – Decadenza

Art. 14 – Sanzioni

Premessa

Le seguenti norme vengono redatte nel rispetto del Decreto Legislativo n° 507, del 15/11/1993 e ss.mm.ii..

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici e/o in prossimità di questi ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.
- 2) Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, si applicano anche ai dehors installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici in aree di conservazione.

Art. 2) DEFINIZIONE DI DEHORS

- 1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, di commercio alimentare, per i laboratori artigianali e per esposizione e vendita di prodotti artigianali tipici.
- 2) Possono essere costituiti da:
 - a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;
 - b) strutture precarie di materiale stabilito (di cui all'art. 9 del presente regolamento) coperte o scoperte, costituenti e delimitanti il dehors.

Art. 3) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il periodo di installazione è temporaneo.
- 2) L'autorizzazione rilasciata può avere durata massima di mesi undici (11) per i dehors annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, per tutti gli altri casi la durata non può essere superiore ad un mese. Può essere concessa, su richiesta, una nuova autorizzazione temporanea.
- 3) Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i quindici (15) giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione/nulla-osta, dovrà essere rimossa, altresì, su espressa richiesta da parte di questa A.C. per problematiche inerenti la circolazione veicolare e pedonale o a causa di interferenze dovute alla realizzazione di opere pubbliche, e contestualmente l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Art. 4) FINALITÀ

- 1) L'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse, in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione temporanea.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE

- 1) Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.
- 2) Con specifico provvedimento di Giunta Comunale l'Amministrazione può individuare le aree e i luoghi dove sono vietati l'installazione dei Dehors.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire pesantemente con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

2) In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

a) il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) il dehors, o parte di esso, non può essere posato su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";

c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;

d) nell'installazione del dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro ed il dehors stesso, che, di norma, in assenza di percorso pedonale (marciapiede) deve essere non inferiore a metri 2,00. In deroga, quando sussista l'esistenza di particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a metri 1,10. Tale dimensione potrà essere inferiore, sino ad una larghezza minima di ml. 0,90, a condizione che vi sia uno spazio tale da consentire il passaggio di una sedia a rotelle ed uno slargo di ml. 1,50 x 1,50 per l'inversione di marcia;

e) il dehors che occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di adeguata segnalazione, nel rispetto del Codice della Strada.

Art. 7) SUPERFICIE

1) L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nullaosta. In ogni caso l'occupazione dei marciapiedi con dehors dovrà rispettare l'art.20 del D.L.vo del 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. i..

2) L'esposizione di eventuali mezzi pubblicitari devono essere obbligatoriamente comunicati al Settore Attività Produttive per la verifica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale vigente per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 8) TIPOLOGIE

1) I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il

loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente da sedie, tavolini, ombrelloni.

- 2) I dehors potranno essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili autoportanti vetrate, a delimitazione dell'area di occupazione, di altezza non superiore a m. 1,50, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee o altro materiale, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura, dette strutture, preferibilmente, dovranno avere colori chiari (bianco, panna ecc.) ed essere adeguate all'ambiente circostante.
- 3) Le caratteristiche saranno le seguenti:
 - a) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc, lignei, etc.) con montanti sottili;
 - b) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni cieche della tamponatura;
 - c) Le coperture ammesse sono: di tipo reversibile in rame o legno, in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro, stuoie, in canna bambù o legno similari, pvc e tela. Potranno essere inoltre realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, di dimensioni congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale idrofugo ed ignifugato. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.
- 4) E' esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.
- 5) L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita nelle vie, piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e purché siano del tipo rimovibili, con appoggi a terra regolabili e con minimo impatto sul suolo, sempre e comunque distanti dal filo muro almeno mt. 1.10 (vedasi art.6 lettera d).

Art. 9) MATERIALI

- 1) I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:
 - a) Tavolini e sedie: Nelle aree di conservazione storica dovranno essere in metallo o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicizzate. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. I piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di

fattura sobria e compassata. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere dipinto con colori naturali scuri; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Ferma restando l'attenta valutazione degli uffici competenti di proposte che utilizzino design e materiali innovativi che dovranno risultare di elevata qualità artistica. Si prescrive che esse debbono presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

- b) Pedane: ove consentite, dovranno essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante, con pavimentazione preferibilmente in legno. Nelle aree di conservazione storica è vietato l'utilizzo di lamiere metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.
- c) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50. Nelle aree di conservazione storica dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.
- d) Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione anche pedonale, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.
- e) Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.
- f) Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree di conservazione storica non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Surbo, previo rilascio del parere propedeutico da parte del Comando di Polizia Locale in merito al Codice della Strada.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'ufficio preposto, sul portale della C.C.I.A.A. impresainungiorno.gov.it, almeno *trenta giorni* (30 gg) prima di quello previsto per la futura installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente e propedeutica documentazione:

- a) progetto dell'intervento, redatto da tecnico abilitato alla professione, munito di inquadramento urbanistico e di planimetrie d'inserimento, indicante con esattezza l'ubicazione, il tipo, le dimensioni, il materiale ed i colori dell'oggetto o elemento. In particolare dovranno essere allegati al progetto:
 - Planimetria in scala 1:500 o 1:200, da cui dovranno risultare con chiarezza ed essere indicate con quote eventuali impianti tecnologici e di servizio (ENEL, AQP, GAS, etc.).
 - Le distanze tra gli oggetti e gli elementi da installare e/o modificare, le facciate degli edifici adiacenti ed altri eventuali oggetti ed elementi d'arredo preesistenti e significativi all'interno del contesto considerato.
 - Le dimensioni della sede stradale o dello spazio pubblico interessato.

- Rilievi grafici in scala 1:50 o 1:100 dell'edificio direttamente prospettante che dovranno riportare l'esatta proiezione ed inserimento dell'oggetto.
- Progetto grafico (pianche, prospetti, sezioni, particolari e dettagli costruttivi), in scala adeguata ad illustrare tutte le caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, tecniche, estetiche, cromatiche, nonché di posizionamento degli elementi oggetto della domanda.
- Fotografie a colori (formato minimo cm.10 x 15) del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato.
- Fotomontaggio con illustrazione dell'intervento proposto, purché in scala adeguata, ovvero simulazione con ricorso a tecniche informatiche tridimensionali.
- Nel caso di elementi ed oggetti che possano costituire ingombro visivo ed interferenze in rapporto alla viabilità e al traffico veicolare e pedonale, verifica della totale assenza di ostacolo visivo e di interferenza funzionale con la circolazione.
- Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.01.1989 n.13 e ss.mm.ii., che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche sia della erigenda struttura che dello spazio limitrofo (cioè che la stessa non vincola o impedisce il transito dei diversamente abili).
- Versamento dei Diritti di Segreteria SUAP e Versamento Diritti Codice della Strada.

b) relazione tecnica descrittiva;

c) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;

d) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

e) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

f) SCIA igienico sanitaria (da presentarsi sempre al SUAP sul portale indicato);

g) nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere prodotta copia di avvenuto pagamento dell'imposta per l'occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell'eventuale canone concessorio per l'occupazione del suolo pubblico relativi all'anno precedente.

3) Il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in tutti i casi segnalati dalla P.A. ed in particolare qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

4) In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, e dalle ricevute dei pagamenti, di cui al comma 2 punto g), effettuati.

5) Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

6) Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte

saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 10/1 - AUTORIZZAZIONI PREVIO RILASCIO PARERE

1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che ricade nel Centro Storico del Paese (es. Piazza Unità Europea e strade limitrofe e Corso Vittorio Emanuele sino a via Cirillo, etc.), potrà ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Surbo solo previo rilascio del parere di competenza da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto con sede a Lecce.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente la procedura di presentare all'ufficio preposto, sul portale della C.C.I.A.A. impresainungiorno.gov.it, almeno *novanta giorni* (90 gg) prima di quello previsto per la futura installazione del dehors, con le medesime formalità di cui all'articolo precedente (art. 10).

Art. 11) RINNOVO

1) Il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione che intende ottenere il rinnovo dell'autorizzazione/nulla-osta alla collocazione di un dehors su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, entro 30 giorni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno) dovrà inoltrare formale richiesta di rinnovo al Suap di questo comune con allegata la documentazione indispensabile per attivare l'iter semplificato "rinnovo" di cui ai seguenti punti.

2) Istanza di rinnovo (in bollo) con i riferimenti della precedente pratica relativa al dehors installato da rimuovere, invio tramite il portale della C.C.I.A.A. impresainungiorno.gov.it, idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante costituita da almeno 3 foto a colori, formato minimo 10 x 16, riprese da diverse angolature.

3) Pagamenti, relativi all'anno precedente, dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico e per la tassa di smaltimento rifiuti.

4) Dichiarazione del titolare che non sono intervenute modifiche alla struttura e che la stessa si presenta in buono stato di conservazione avendo provveduto alla manutenzione.

Art. 12) REVOCA

1) L'autorizzazione e' revocabile quando:

- a) non vengano rispettate le "Condizioni per la sua validità";
- b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
- d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dal presente comma, la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato.

2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dell'importo, comunicato dagli uffici, dovuto per l'occupazione stessa, il versamento dovrà essere effettuato in due distinte rate e precisamente 50% dell'atto del rilascio dell'autorizzazione il restante 50% decorsi 150 giorni dall'installazione.

3) Nei casi previsti dai precedenti commi la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

4) La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con proprio apposito provvedimento motivato.

Art. 13) DECADENZA

1) Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2) Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore competente.

ART. 14) SANZIONI

1) L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso a proprie cura e spese, in base a quanto previsto dall'art.20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. n.285/92 e s.m.i.